

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

DELIBERAZIONE N. 46 del 28/06/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART. 65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448) E ASSEGNO DI MATERNITA' (ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/03/2001 N. 151). INDIRIZZI.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO** del mese di **GIUGNO**, in Pray, nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PASSUELLO GIAN MATTEO	Sindaco	X	
MENCATTINI GIAN FRANCO	Vicesindaco	X	
PLATINI MASSIMO	Assessore	X	
	TOTALE	3	

Assume la presidenza il sig. Passuello Gian Matteo nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale sottoscritto.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTA la proposta relativa all'oggetto sopraindicato
- VISTI i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- A VOTI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
- 3) di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.**

OGGETTO: ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART. 65 DELLA LEGGE 23/12/1998 N. 448) E ASSEGNO DI MATERNITA' (ART. 74 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26/03/2001 N. 151). INDIRIZZI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 46 DEL 28/06/2018

Dal: Sindaco

Alla: Giunta Comunale

VISTO l'art. 65 della legge 23/12/1998 n. 448 che prevede la concessione da parte dei Comuni di un assegno in favore dei nuclei familiari composti da cittadini residenti, con almeno tre figli minori di diciotto anni, che risultino in possesso di un reddito inferiore a un determinato valore ISEE e che, in base alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro, siano:

- Cittadini italiani
- Cittadini dell'Unione Europea
- Cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
- Cittadini familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria;

VISTO l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 (già art. 66 commi 1,2,3,4,5,5bis della legge 23/12/1998 n. 448; art.49, comma 12 della legge 23/12/1999 n. 448 e art. 80, commi 10 e 11 della legge 23/12/2000 n. 388) il quale prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dell'assegno di maternità di base, in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità e che, in base alla normativa vigente e alle indicazioni fornite dall'INPS e dal Ministero del Lavoro, siano:

- Cittadine italiane
- Cittadine Comunitarie
- Cittadine non Comunitarie in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286, oggi sostituita dal "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007)
- Cittadine non comunitarie ma in possesso della carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico;

DATO ATTO entrambe le prestazioni sopra citate sono concesse dai Comuni ai quali compete l'istruttoria e successivamente erogate dall'INPS;

PRESO ATTO che:

- gli accordi euromediterranei, stipulati tra la Comunità Europea e gli Stati Terzi del Marocco, Algeria, Tunisia e Turchia prevedono la parità di trattamento nell'ambito della sicurezza sociale in favore dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro e dei loro familiari;

- analogamente, la Direttiva Europea n. 2011/98, all'articolo 12, prevede il divieto di discriminazione e la parità di trattamento nella materia di sicurezza sociale in favore di cittadini stranieri in possesso di permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e dei loro familiari;

RILEVATO che, nonostante la Direttiva Europea 2011/98, gli accordi sopracitati, sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia l'INPS, non hanno mai modificato i requisiti per la concessione delle prestazioni sociali di cui trattasi rimanendo di fatto ancorati al possesso da parte dei richiedenti del permesso di soggiorno per "lungo periodo" esponendo gli Enti Locali a contenziosi giudiziari che si sono conclusi, fino ad ora, in senso sfavorevole per i Comuni, determinando per gli stessi anche l'accollo delle conseguenti spese legali;

PERALTRO, giova, sottolineare che l'INPS, debitamente interpellato sulla questione ha risposto che è obbligo per la Pubblica Amministrazione di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità alle norme del diritto dell'Unione Europea ovvero, in caso di incompatibilità, di disapplicare le norme interne a favore di quelle del diritto dell'Unione, nonché la scelta discrezionale di adeguarsi ad un orientamento giurisprudenziale grava sui Comuni e non sull'istituto erogatore rimandando ogni responsabilità amministrativa e contabile derivante da un eventuale illegittimo accoglimento o rigetto delle domande di prestazione;

CONSIDERATO che molti giudici di merito si sono già espressi sull'argomento ordinando la corresponsione delle prestazioni e condannando i Comuni al pagamento delle spese processuali si cita ad esempio:

- Tribunale di Verona – ordinanza del 13.05.2014
- Tribunale di Alessandria – ordinanza del 9.12.201, 25.5.2015 e 17.06.2015
- Corte d'Appello di Trento – sentenza n. 42 del 30.05.2014
- Tribunale di Bergamo – ordinanza del 30.03.2014
- Tribunale di Ivrea – ordinanza del 24.04.2014
- Tribunale di Milano – ordinanza 6.11.2015
- Tribunale di Firenze – ordinanza del 25.01.2016

ATTESO:

- che anche la Corte Costituzionale ha ribadito l'illegittimità costituzionale di una disparità di trattamento fondata sulla nazionalità e dunque tra cittadino italiano e cittadino straniero nelle prestazioni sociali (sentenze n. 222/2013, n. 40 /2011 e n. 18/2010);
- che la stessa Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza 8.4.2014, Dhahbi c. Italia/causa n. 17120/09 ha riconosciuto come l'esclusione di una categoria di persone da una prestazione sociale familiare in ragione unicamente della loro condizione di stranieri sia incompatibile con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo rilevando come una disparità di trattamento di persone in situazioni comparabili è discriminatoria e dunque illegittima a meno che non si basi su una giustificazione obiettiva e ragionevole, ossia se tale disparità persegua uno scopo legittimo e vi sia proporzionalità tra i mezzi impiegati e l'obiettivo impiegato. La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha precisato, inoltre, ricordando la sua giurisprudenza oramai consolidata, che solo considerazioni molto forti possono giustificare la disparità di

trattamento, fondate esclusivamente sulla nazionalità/cittadinanza e dunque sulla mera condizione giuridica dello straniero ed ha escluso che tra queste considerazioni possano rientrare le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica degli Stati.

PRESO ATTO che analoghe considerazioni vengono espresse dall'ANCI e dall'UNAR (Ufficio Nazione Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sulla base del principio del primato del diritto UE su ogni norma di diritto interno ad esso incompatibile;

RITENUTO, alla luce di quanto espresso, di dare le necessarie indicazioni all'Ufficio competente;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per l'Ente, essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS;

RITENUTO la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato, allegato alla presente deliberazione;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI FORNIRE le seguenti indicazioni al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale:

- accogliere, in presenza degli altri requisiti soggettivi e reddituali previsti dalla Legge, semplicemente prendendo atto dal punto di vista amministrativo e quindi direttamente nei provvedimenti finali dei relativi procedimenti, della portata applicativa immediata e diretta delle previsioni contenute negli Accordi Euromediterranei e nella direttiva 2011/98/UE, le domane di assegno ex articolo 65 della Legge 448/1998 (assegno al nucleo familiare) ed ex articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno maternità) presentate dalle seguenti categoria di cittadini di Paesi Terzi residenti nel Comune di Pray:

- ✓ cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti
- ✓ cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti
- ✓ cittadino titolare della protezione sussidiaria
- ✓ cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- ✓ cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno ordinario o del diritto di soggiorno permanente
- ✓ cittadino titolare di permesso di soggiorno di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- ✓ cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia e suoi familiari;
- ✓ cittadino titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.Lgs. 40/2014;
- ✓ cittadino titolare di permesso di soggiorno ordinario ancorché a tempo determinato

2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Pray l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione;

3) DI PRECISARE che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari per il Comune essendo l'erogazione degli assegni in oggetto di competenza dell'INPS;

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al CAAF incaricato al ricevimento delle domande di cui trattasi;

Successivamente con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, vista l'urgenza di procedere

IL PROPONENTE

Passuello Gian Matteo

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 28/06/2017

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Velatta Mirella, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Garavaglia Dr. Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

(Passuello Gian Matteo)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Garavaglia Dr.Tiziano)

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Garavaglia dr. Tiziano)

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Garavaglia dr. Tiziano)

.....

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....